

Codice A1703B

D.D. 7 settembre 2022, n. 708

**L.R. 1/2019. Spese per il servizio di intervento e assistenza tecnica di 2 cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i con utilizzo del Mepa. Determinazione a contrarre e di affidamento. CIG: Z82373803C. Impegno di euro 9.939,10 sul capitolo di spesa 142574/2022. Bilancio finanziario gestionale 2022.**



**ATTO DD 708/A1703B/2022**

**DEL 07/09/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO  
A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

**OGGETTO:** L.R. 1/2019. Spese per il servizio di intervento e assistenza tecnica di 2 cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i con utilizzo del Mepa. Determinazione a contrarre e di affidamento. CIG: Z82373803C. Impegno di euro 9.939,10 sul capitolo di spesa 142574/2022. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022 .

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 4-439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

- attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria;
- vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;
- coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari;
- supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, agronomiche e agrometeorologiche;
- ricerca di residui di prodotti fitosanitari su prodotti agroalimentari; analisi chimiche

- agroambientali e di supporto;
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; gestione banca dati terreni;
  - rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore.

Ritenuto di garantire, al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle analisi chimiche e fitopatologiche, la funzionalità dei cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS3000, in uso presso i Laboratori del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, attraverso la manutenzione ordinaria annuale e la riparazione di eventuali guasti presenti.

La perfetta funzionalità di tali cromatografi ionici Thermo Dionex è indispensabile per:

- il corretto svolgimento delle analisi chimiche su matrici pedologiche e vegetali dirette ad ottemperare a quanto previsto dalle misure 10.1.1 e 11 del P.S.R. 2014-2020, ai sensi del Regolamento UE 1305/2013;
- la ricerca di residui di Fitofarmaci su matrici varie dirette ad ottemperare a quanto previsto dalle misure 10.1.1 e 11 del P.S.R. 2014-2020, ai sensi del Regolamento UE 1305/2013;
- analisi di laboratorio e indagini fitosanitarie nell'ambito dei Programmi d'indagine ufficiale sugli organismi nocivi previsti dal Reg. (UE) 2017/625, dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
- analisi di laboratorio per individuare eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di quarantena diffuse dall'OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes) e per evitare la loro diffusione sul territorio nazionale ed internazionale.

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 58 del D.lgs. 50/2016, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Visto l'art.1 D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in legge 120/2020 e s.m.i. che prevede procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2, lettera a), prevede la possibilità di "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione per forniture e servizi comparabili con l'oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti;

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10000 del 04/04/2017 avente ad oggetto: "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia".

Visto altresì l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che negli affidamenti le stazioni appaltanti rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la predisposizione di una TD (trattativa diretta) per l'affidamento della fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 per gli anni 2022 e 2023.

Preso atto che:

- è stata avviata la procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 120/2020 e s.m.i., mediante trattativa diretta, con utilizzo del Mercato elettronico della PA;
- è stato individuato quale operatore economico la Società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 abilitato alla Categoria SERVIZI "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova", con identificativo codice CPV 50410000-2, in qualità di casa madre dei due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS3000, in grado di intervenire sui cromatografi ionici in uso presso i laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, sostituendo eventualmente i componenti usurati o guasti con ricambi originali;
- è stata indetta una T.D. (trattativa diretta) n. 3124741 con la quale è stato invitato l'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 abilitato alla Categoria SERVIZI "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova" con identificativo codice CPV 50410000-2, a negoziare l'offerta per la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 per gli anni 2022 e 2023 fissando la spesa presunta di euro 16.500,00 IVA esclusa allegando sul portale Mepa la seguente documentazione di gara:
  - a. Condizioni Particolari di Contratto;
  - b. Capitolato tecnico;
  - c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte;
  - d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari;
  - e. DGUE
  - f. Dettaglio economico

Scaduti i termini per la trattativa diretta l'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA. ha presentato un'offerta pari ad euro 8.146,80 IVA esclusa per la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 per il solo anno 2022, in quanto non in grado di garantire allo stato attuale l'intervento per il 2023 poichè gli strumenti sono considerati obsoleti, e allegando pertanto una dichiarazione di obsolescenza dei due strumenti.

Dato atto che l'offerta economica presentata dalla società Thermo Fisher Scientific SpA:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato dal Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici nel capitolato tecnico allegato alla presente determina dirigenziale;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica dei beni richiesti dall'Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per servizi in opera e forniture analoghe effettuate in passato.

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto opportuno di:

- approvare l'offerta economica di euro 8.146,80 IVA esclusa presentata dall'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 per la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 per una sola annualità (2022) al termine della trattativa diretta n. 3124741 con utilizzo del MEPA;

- aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 120/2020 e s.m.i, alla società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 per la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 per una spesa di euro 8.146,80 IVA esclusa;
- affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 3124741 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 abilitato alla Categoria SERVIZI "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova", nelle more dei controlli avviati d'ufficio, la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000, per una spesa effettiva di euro 8.146,80 IVA esclusa;
- prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l'esecuzione del presente affidamento, si intendono assolti dall'operatore economico;
- redigere il DUVRI congiunto, qualora venga riscontrata la presenza di rischi in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009, 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009;
- individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del funzionario Dr.ssa Laura Petruzzelli in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura del servizio, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto e nel Capitolato Tecnico del Servizio allegati alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare lo schema di documento di stipula contenente i dati della trattativa diretta con relativo importo del compenso, predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 per la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000;
- stabilire che il contratto per la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento informatico di stipula sarà sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore, come specificato all'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista la Legge regionale 24 aprile 2022 n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)".

Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

Vista la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Vista la comunicazione prot. n. 11269/A17000 del 05/05/2022 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza altresì il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ad adottare provvedimenti di impegno sulle risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022.

Stabilito che la spesa di euro 9.939,10 IVA inclusa per il servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sulla annualità 2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Ritenuto di impegnare euro 9.939,10 (di cui euro 1.792,30 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA (cod. soggetto 66508) con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 - per il servizio di intervento e assistenza tecnica di 2 cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 9.939,10.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stabilito che la liquidazione di euro 9.939,10 sul capitolo di spesa 142574/2022 in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA sarà effettuata a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. Z82373803C.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò considerato,

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- visto il D.Lgs n. 50/2016 e smi "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
- vista la DGR n. 15-4621 del 04 febbraio 2022 " Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";
- vista la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR n. 1 - 3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".
- Attestato che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari.

- Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. individuare l'operatore economico la Società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 abilitato alla Categoria SERVIZI "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova", con identificativo codice CPV 50410000-2, in qualità di casa madre dei due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS3000, in grado di intervenire sui cromatografi ionici in uso presso i laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, sostituendo eventualmente i componenti usurati o guasti con ricambi originali;
2. approvare l'offerta economica di euro 8.146,80 IVA esclusa presentata dall'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 per la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 al termine della trattativa diretta n. 3124741 con utilizzo del MEPA;
3. aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i, alla società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 per una spesa di euro 8.146,80 IVA esclusa;
4. affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 3124741 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 abilitato alla Categoria SERVIZI "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova", nelle more dei controlli avviati d'ufficio, la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 per una spesa effettiva di euro 8.146,80 IVA esclusa;
5. prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016, per l'esecuzione del presente affidamento, non sono specificati in offerta e pertanto si intendono assolti dall'operatore economico;
6. procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Thermo Fisher Scientific SpA, per la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000;
7. allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione di gara utilizzata all'interno della T.D. (trattativa diretta) n. 3124741:
  - a. Condizioni Particolari di Contratto;
  - b. Capitolato tecnico;
  - c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte;

- d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari;
- f. Dettaglio economico

8. allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale lo schema di documento di stipula contenente i dati della trattativa diretta n. 3124741 predisposta dalla stazione appaltante con relativo importo del compenso ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva;
9. individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
10. stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del funzionario Dr.ssa Laura Petruzzelli in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
11. stabilire che il contratto per la fornitura del servizio di intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000 si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento informatico di stipula sarà sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore, come specificato all'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i
12. impegnare euro 9.939,10 (di cui euro 1.792,30 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA (cod. soggetto 66508) con sede legale in Strada Rivoltana Km 4- 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 - per il servizio di intervento e assistenza tecnica di 2 cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 e ICS 3000.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 9.939,10.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

13. stabilire che la liquidazione di euro 9.939,10 sul capitolo di spesa 142574/2022 in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA sarà effettuata a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it) nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

Dati di amministrazione trasparente:

- Beneficiario: Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4- 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152
- Importo: euro 9.939,10 IVA inclusa
- Dirigente responsabile: Dr. ssa Luisa Ricci
- Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in



nella legge 120/2020 e s.m.i. con utilizzo del MePa.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

**Contratto per il la “FORNITURA DEL SERVIZIO PER INTERVENTO E ASSISTENZA TECNICA DI DUE CROMATOGRAFI IONICI THERMO DIONEX ICS 3000 E DX500”**

**Trattativa Diretta MEPA n. 3124741**

**CIG Z82373803C**

**CPV prevalente 50410000-2 \_Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova**

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente *pro-tempore* del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici dr.ssa XXXXXX nata a XXXXX il XXXXX, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Settore stesso – sito in Torino – di seguito denominata “Il Committente”;

E

Società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152, in persona del Rappresentante Legale *pro-tempore*, Dr. xxxxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxx che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario”;

***si conviene e si stipula quanto segue:***

**ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE**

Il Committente come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, che dichiara di accettare, la “Fornitura del Servizio per intervento e assistenza tecnica di due cromatografi ionici Thermo Dionex ICS3000 e DX500”

L'affidamento del Servizio è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

Il servizio dovrà essere effettuato presso la sede della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici di Via Livorno, 60, c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO):

L'affidatario deve essere in grado **entro 10 gg lavorativi** dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio (previa verifica della disponibilità tecnica delle infrastrutture della stazione appaltante) e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla Stazione Appaltante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo del affidatario.

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto a mezzo di Firma Digitale dal Committente ed inviato attraverso il Sistema Mepa – Comunicazioni all'affidatario come previsto dall'art. 54 delle "REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A.

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio il Committente applicherà all'affidatario una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

L'affidatario si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche periodiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

L'affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nei capitolati tecnici.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'affidatario si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

## **ART. 2 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente contratto, pari ad euro **novemilanovecentotrentanove, dieci (9.939//10)** ogni onere fiscale incluso, sarà liquidato al termine dell'esecuzione del servizio per gli interventi effettuati e all'emissione dell'attestazione della regolare esecuzione dell'intervento, previa presentazione al Committente di regolare fattura redatta in formato elettronico.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario accetta il corrispettivo pattuito e contestualmente, si impegna ad escludere ogni forma di revisione del corrispettivo stesso.

Restano a carico dell'Affidatario, poiché già ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi connessi alle attività oggetto del presente contratto.

## **ART. 3 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

L'Affidatario si obbliga ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Sono a carico dell'Affidatario:

- a. le spese di imballo, scarico e consegna al piano presso le Strutture del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
- b. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
- c. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede di sicurezza e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti.

Sono a carico dell’Affidatario l’imposta di bollo e di registro del contratto, eventualmente dovute, e sono da intendersi incluse nel prezzo.

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura del servizio. L’Affidatario si impegna, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L’Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

#### **ART. 4 - VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Committente provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel capitolato tecnico emettendo, in caso di esito positivo, entro il quinto giorno naturale successivo al termine ultimo stabilito nel contratto per l’adempimento del servizio, l’attestazione della regolare esecuzione del contratto.

In caso di esito positivo di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione di regolare esecuzione varrà come data di accettazione dei servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dall’affidatario; da quella data il l’affidatario sarà autorizzato ad emettere fattura per l’importo relativo alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

#### **ART. 5- TERMINI E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

L’Affidatario dovrà emettere fattura al termine dell’esecuzione del servizio in formato elettronico in una o più soluzioni al termine dell’esecuzione del servizio per gli interventi effettuati. Le fatture dovranno contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) relativo alla fornitura n. **Z82373803C**;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura del servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di Trattativa Diretta MEPA;
- gli estremi della determina di impegno di spesa, l’indicazione delle attività svolte, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura “scissione del pagamento” ai sensi del nuovo meccanismo denominato “Split Payment” (versamento dell’IVA sulle fatture fornitori direttamente all’Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)“;

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d’Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

Le fatture emesse dovranno essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che l’Affidatario possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a **30 giorni dalla data di arrivo della fattura sul Sistema di Interscambio (S.d.I) del portale della fatturazione elettronica** da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura del servizio è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva dell’Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l’emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d’ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell’Affidatario, l’Amministrazione regionale trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall’ art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

L’Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

#### **ART. 6– PENALI E PROCEDURE**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione del servizio rispetto ai termini previsti all’art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura del servizio, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti punti verranno contestati dall’Affidatario per iscritto tramite PEC. L’Affidatario, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nell’esecuzione del servizio o di realizzazione non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all’applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all’esecuzione in danno all’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In presenza di penalità a carico dell'affidatario, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

#### **ART. 7- RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante Pec all'Affidatario la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ. (Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante Pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a. per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario;
- b. per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c. per cessione del contratto o subappalto da parte dell'Affidatario che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d. qualora l'Affidatario non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e. l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sull'Affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l'Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Affidatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante Pec al Fornitore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Affidatario.

## **ART. 8- EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO**

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all’Affidatario sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell’Affidatario inadempiente.

L’affidamento a terzi viene comunicato all’Affidatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo Affidatario e degli importi contrattuali relativi.

All’Affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti dell’Affidatario inadempiente. Nel caso di minor spesa nulla compete all’Affidatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **ART. 9- RISERVATEZZA**

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

L’Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario medesimo a gare e appalti.

## **ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679**

I dati personali forniti dall’Affidatario alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”;

i dati personali riferiti all’Affidatario verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il ”Servizio di

valutazione dell'efficacia di diversi formulati applicati per il controllo di *Scaphoideus titanus* in Piemonte per il 2022"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

i dati personali riferiti all'Affidatario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;

il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;

i dati riferiti all'Affidatario resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i dati personali riferiti Affidatario sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);

i dati personali riferiti all'Affidatario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it) piazza Castello 165, 10121 Torino;

il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;

il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte ([comunicazione@csi.it](mailto:comunicazione@csi.it) - [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it));



L’Affidatario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

#### **ART. 11– OBBLIGHI IN CAPO ALL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell’Affidatario consente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell’informativa, come sopra richiamata.

Con la sottoscrizione del Contratto, l’Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ragione dell’oggetto del Contratto, ove l’Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Committente “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l’Affidatario si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Committente, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall’Affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. L’Affidatario si impegna a comunicare al Committente i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui l’Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, il Committente diffiderà l’Affidatario ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, il Committente in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L’Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

#### **ART. 12 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA’ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI**

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto:

a) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/pl/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- Misure Trattamento del rischio - 4.1
  - Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;
  - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);

b) Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021.

La violazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate Misure da parte dell'Appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

### **ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento l'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

### **ART. 14 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

### **ART. 15 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

*Direzione Agricoltura e Cibo  
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici  
[fitosanitario@cert.regione.piemonte.it](mailto:fitosanitario@cert.regione.piemonte.it)*

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario ed è dovuta per qualunque forma di stipula del contratto, anche per le scritture private non registrate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

Il Committente

Il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici

Dr.ssa Luisa Ricci

(Firmato in digitale ai sensi Degli artt. 21 e 23 D.lgs. n. 82/2005 e smi)



Direzione Agricoltura e cibo  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici  
[fitosanitario@cert.regione.piemonte.it](mailto:fitosanitario@cert.regione.piemonte.it)

**Procedura di affidamento diretto con ricorso al Mercato Elettronico della  
Pubblica Amministrazione per la fornitura del**

**“SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER ANNUALITÀ 2022 E 2023 SU THERMO  
DIONEX ICS3000 E DX500”**

***CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DELLA TD N. 3124741***

LE CLAUSOLE SOTTO RIPORTATE SONO AD INTEGRAZIONE DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA “REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLE PRESTAZIONE DI SERVIZI E, COME INDICATO NELL’ART. 2 COMMA B) DELLE SUDDETTE CONDIZIONI GENERALI, PREVARRANNO IN CASO DI CONTRASTO. IL SERVIZIO SARÀ DETTAGLIATO NEL CAPITOLATO TECNICO, DOCUMENTO CHE COMPRENDERÀ LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE, LA STRUMENTAZIONE CHE VERRÀ UTILIZZATA O COMUNQUE I REQUISITI NECESSARI PER LA CORRETTA ESECUZIONE. TALI SPECIFICHE TECNICHE RAPPRESENTANO I REQUISITI MINIMI AMMESSI AFFINCHÉ L’OFFERTA POSSA ESSERE PRESENTATA.

**Categoria di Abilitazione:** ”**Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova**“ del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

**Identificativo CPV 50410000-2 \_Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova**

**Codice identificativo di gara (CIG): Z82373803C**

**INDICE**

<b>ART. 1</b>	OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA
<b>ART. 2</b>	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
<b>ART. 3</b>	SUBAPPALTO
<b>ART. 4</b>	GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE
<b>ART. 5</b>	MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA
<b>ART. 6</b>	SOCCORSO ISTRUTTORIO
<b>ART. 7</b>	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA
<b>ART. 8</b>	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
<b>ART. 9</b>	ESECUZIONE DEL SERVIZIO
<b>ART. 10</b>	VERIFICA DI CONFORMITA'
<b>ART. 11</b>	CORRISPETTIVO
<b>ART. 12</b>	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
<b>ART. 13</b>	PENALI E PROCEDURE
<b>ART. 14</b>	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
<b>ART. 15</b>	RECESSO
<b>ART. 16</b>	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
<b>ART. 17</b>	RESPONSABILITA'
<b>ART. 18</b>	RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI
<b>ART. 19</b>	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
<b>ART. 20</b>	OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI
<b>ART. 21</b>	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
<b>ART. 22</b>	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
<b>ART. 23</b>	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

**Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:**

- ALLEGATO “Capitolato Tecnico - Servizio per interventi di manutenzione per annualità 2022 e 2023 su Thermo Dionex ICS3000 e DX500”

**PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI**

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di TD, dovranno essere trasmesse **esclusivamente a mezzo portale Me.pa.**



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura e cibo  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici  
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

**E' pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.**

Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011.4322917 fax. 011.4323710 e-mail [luisa.ricci@regione.piemonte.it](mailto:luisa.ricci@regione.piemonte.it).)

E' individuato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, la Dr.ssa Luisa Ricci, Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici

Si stabilisce che per la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com. 5 del Codice e secondo quanto stabilito dalle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi del supporto tecnico del Funzionario dr.ssa Laura Petruzzelli.

Il punto istruttore della procedura sul Mepa è la dott.ssa Laura Petruzzelli (tel. 011.4325556 – e-mail: [laura.petruzzelli@regione.piemonte.it](mailto:laura.petruzzelli@regione.piemonte.it))

La documentazione di gara comprende:

**Condizioni Particolari di Contratto** e i suoi allegati: (Allegato 1 **Capitolato tecnico** - Allegato 2 **DGUE** – Allegato 3 **Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari** - Allegato 4 **Patto di Integrità dei contratti pubblici della Regione Piemonte**);

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

## **ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA**

**Oggetto della presente procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art.1 com.2 lett.a) del d.l 76/2020 convertito nella L 120/2020, espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement MEPA, è la fornitura del "Servizio di manutenzione biennale (annualità 2022 e 2023) Thermo Dionex".**



Direzione Agricoltura e cibo  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici  
[fitosanitario@cert.regione.piemonte.it](mailto:fitosanitario@cert.regione.piemonte.it)

**L'importo totale presunto del servizio per le due annualità è di Euro 16.500,00 IVA esclusa.**

**Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.**

*IL SERVIZIO DOVRÀ ESSERE ESPLETATO SECONDO LE DETTAGLIATE INDICAZIONI STABILITE NEL "CAPITOLATO TECNICO E NELLE PRESENTI "CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO".*

Il Punto Ordinante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

## **ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

L'operatore economico dovrà dimostrare, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito chiamato Codice), il possesso dei requisiti di seguito indicati:

### **Requisiti generali:**

- 1) non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001.

**Il concorrente dovrà compilare il *DGUE - Parte II – Informazioni sull'operatore economico*  
*Parte III - Motivi di esclusione***

Tutta la documentazione redatta in Lingua italiana dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

**La mancata esibizione dei documenti sopra indicati determina l'esclusione dalla gara.**

## **ART. 3 - SUBAPPALTO**

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura e cibo  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici  
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

#### **ART. 4 – GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE**

La garanzia provvisoria ai sensi dell'Art. 1, comma 4, Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) **non è richiesta**.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e considerato il valore limitato del servizio da erogare, l'operatore economico invitato è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, **previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nell'Offerta Economica e nel Dettaglio economico**.

#### **ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA**

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana e dovrà essere caricata a sistema secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione e dalle presenti Condizioni particolari di Contratto stabilite dalla stazione appaltante.

L'offerente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Particolari di Contratto dichiara di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario.

In caso di mancanza e/o incompletezza dei documenti amministrativi si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

L'importo dell'offerta economica deve essere riferito all'importo complessivo del servizio IVA esclusa.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per 240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

La presentazione dell'offerta è a totale rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio di mancato o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsiasi responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura del portale degli acquisti della pubblica amministrazione. L'operatore economico, al verificarsi di malfunzionamenti dovrà prontamente contattare il servizio di assistenza messo a disposizione del **Portale Acquisti in Rete**, e segnalare il malfunzionamento.



In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara o prorogare la data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

## **ART. 6 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, che viene fissato per la presente gara in 7 (sette) giorni solari e continuativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

## **ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA**

Oltre a quanto già indicato ai commi precedenti, l'operatore economico dovrà allegare:

- **Condizioni Particolari di Contratto:** debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della ditta concorrente ad integrale conoscenza ed accettazione di tutte le norme e le disposizioni in esse contenute, senza riserva alcuna.
- **Capitolato Tecnico :** - firmato per accettazione
- **DGUE - Documento di Gara Unico Europeo (Allegato 2):** il concorrente compila il DGUE e lo sottoscrive con firma digitale del legale rappresentante.

- **Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari (Allegato 3):** redatta secondo il modello fornito dalla stazione appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante
- **Accettazione Patto di Integrità degli appalti pubblici regionale (Allegato 4)**
- **Offerta economica** redatta secondo lo schema dell'operatore economico
- **Dettaglio economico dell'offerta** con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi riferiti a ciascuna voce di cui si compone il servizio. Il totale dell'intero servizio indicato nell'offerta economica a sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle voci di costo indicate nel dettaglio economico.

## **ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta è vincolante per un periodo **di 240 giorni** dalla data di aggiudicazione del servizio.

Trattandosi di un mero servizio di somministrazione per il presente appalto non si dovrà procedere alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., in quanto assenti. L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero.

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare il servizio senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema da parte della Stazione appaltante del documento di stipula prodotto e firmato digitalmente; l'Operatore Economico riceverà notifica dell'operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento di stipula. Tale documento di stipula verrà inviato extra-Sistema a mezzo PEC.

Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la Garanzia Definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario può essere esonerato dal presentare Garanzia Definitiva in base all'art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016, ma l'esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, **da precisare nell'Offerta Economica e nel Dettaglio economico.**

## **ART. 9- ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Fornitore contraente deve essere in grado **entro 10 gg lavorativi** dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio (previa verifica della disponibilità tecnica delle infrastrutture della stazione appaltante) e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura e cibo  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici  
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

Stazione Appaltante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto a mezzo di Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore ed inviato extra-Sistema a mezzo PEC all'operatore economico il quale lo dovrà restituire controfirmato al fine del perfezionamento dello stesso.

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche periodiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nei capitoli tecnici.

NELL'ADEMPIMENTO DELLE PROPRIE PRESTAZIONI ED OBBLIGAZIONI, IL FORNITORE CONTRAENTE SI IMPEGNA AD OSSERVARE TUTTE LE INDICAZIONI OPERATIVE, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO CHE A TALE SCOPO SARANNO PREDISPOSTE E COMUNICATE DAL PUNTO ORDINANTE, NONCHÉ LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA BUONA E CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

## **ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del procedimento coadiuvato dal Funzionario Istruttore provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel capitolato tecnico emettendo, in caso di esito positivo, entro il quinto giorno naturale successivo al termine ultimo stabilito nel contratto per l'adempimento del servizio, l'attestazione della regolare esecuzione del contratto.

In caso di esito positivo di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal Fornitore contraente; e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l'importo relativo alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

## **ART. 11 - CORRISPETTIVO**



*Direzione Agricoltura e cibo  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici  
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

1. Il prezzo complessivo sarà quello risultante dall'Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.

2. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) le spese relative alle attività indicate nell'offerta economica presentata dall'operatore economico comprensiva dei costi delle giornate formative;
- e) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico-scheda e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni particolari di contratto;

3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), così come l'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

**Relativamente all'imposta di bollo e di registro del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e se dovute sono a carico dell'affidatario.**

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

5. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio.

## **ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il Fornitore contraente emetterà fattura in formato elettronico in più soluzioni al termine dell'esecuzione del servizio per gli interventi effettuati ovvero per ogni annualità di intervento.

Il pagamento della fattura sarà subordinato:

- all'emissione dell'Attestazione della regolare esecuzione del contratto, come indicato all'Art-10 Verifica di Conformità;
- all'emissione di regolare fattura.
- La fattura dovrà contenere le seguenti voci:
  - il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);
  - il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura del servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;

- il numero di Trattativa Diretta;
  - gli estremi della determina di impegno di spesa, l'indicazione delle attività svolte, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
  - la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".
- La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.
  - La fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.
  - L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.
  - Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della fattura elettronica.
  - Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del servizio è subordinato alla regolare esecuzione dello stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

## **ART. 13 – PENALI E PROCEDURE**



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura e cibo  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici  
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione del servizio rispetto ai termini previsti all'art. 5 delle presenti condizioni particolari di fornitura del servizio, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente punto verranno contestati dall'Affidatario per iscritto tramite PEC. L'Affidatario, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio o di realizzazione non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In presenza di penalità a carico dell'affidatario, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

#### **ART. 14 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO**

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al Fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..**

## **ART.15 - RECESSO**

1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull'esecuzione della Contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

## **ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.



3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 18 delle presenti Condizioni particolari.

#### **ART. 17 – RESPONSABILITA'**

IL FORNITORE CONTRAENTE SI IMPEGNA A MANLEVARE E A TENERE INDENNE IL PUNTO ORDINANTE DA QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO CHE TERZI DOVESSERO AVANZARE NEI CONFRONTI DEL PUNTO ORDINANTE PER DANNI DERIVANTI DAI VIZI DEI SERVIZI O DALLA MANCATA E NON CORRETTA ESECUZIONE DEI SERVIZI CONNESSI E/O ACCESSORI.

#### **ART. 18 - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI**

- Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinate/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinate/Soggetto Aggiudicatore.
- Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

#### **ART. 19 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E DEL GDPR 2016/679**

I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal



“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”;

I dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento del “*Servizio di manutenzione biennale (2022-2023) Thermo Dionex*” e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal d.lgs 50/2016 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici.

I dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

- a) dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
- b) istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
- c) soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- d) corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
- e) altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;

il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici . Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;

i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte). i dati personali riferiti all'operatore economico riportati nei documenti contrattuali sottoscritti fra le parti saranno conservati per un periodo illimitato (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte)



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura e cibo  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici  
[fitosanitario@cert.regione.piemonte.it](mailto:fitosanitario@cert.regione.piemonte.it)*

i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it) piazza Castello 165, 10121 Torino;

il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici pro-tempore e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;

il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte nonché CONSIP per tutto ciò che è conservato ed inviato sul portale MePa;

l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

## **ART. 20 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura e cibo  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici  
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;

Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

#### **ART. 21 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)**

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/pl/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- Misure Trattamento del rischio - 4.1
- Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;
- Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);
- Patti di integrità (D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021)

#### **ART. 22- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

**Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i,** entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura e cibo  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici  
[fitosanitario@cert.regione.piemonte.it](mailto:fitosanitario@cert.regione.piemonte.it)*

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

#### **ART. 23- FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali/Particolari di contratto l'operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione "dell'ART. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679", fermo quanto previsto dall'Art 6 comma 1 lett. B) del medesimo regolamento.

*Per Accettazione il Fornitore  
Contraente  
Firmato Digitalmente*

# SCHEDA MANUTENZIONE THERMO DIONEX ICS3000 E DX500

## 1. OGGETTO

Scopo della presente scheda è la definizione delle operazioni minimali necessarie per messa in funzione di:

### 1. sistema Dionex ICS3000 (numero serie DX09070384) completo di :

- DC (numero serie DX09110917)-
- DC (numero serie DX09110920)
- EG (numero serie DX09120957)
- CD (numero serie DX09121348)

### 2. sistema Dionex DX500 (numero serie DX96080049) completo di:

- 1 LC20
- 1 IP 20 Isocratic pump
- 1 ED 40

in dotazione presso il Laboratorio Agrochimico della Regione Piemonte di Torino per le annualità 2022 e 2023.

## 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHiesto

- Revisione e verifica funzionale dei sistemi cromatografici con metodiche anioni (colonna AS12A), cationi (colonna CS12A) e acidi organici (colonna ICEAS6 ).
- Verifica ed eventuale eliminazione di perdite del sistema
- Verifica, regolazione e/o sostituzione di guarnizioni, **precolonne, colonne e soppressori (già in dotazione)**



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Agricoltura e Cibo*

*Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici*  
*[fitosanitario@cert.regione.piemonte.it](mailto:fitosanitario@cert.regione.piemonte.it)*

- Verifica comunicazione tra i moduli cromatografici e il software di gestione dati Chromeleon (per ICS300) e Peaknet (per DX500).

Torino, 03/02/2022

*Il Funzionario Tecnico*

*Dott.ssa Laura Petruzzelli*

*Il RUP Luisa Ricci*

**Dettaglio economico: Servizio di manutenzione e assistenza tecnica su apparecchiatura Thermo Dionex ICS 3000 e DX 500 per le annualità 2022 e 2023**  
**CIG: Z82373803C**

<b>N° Sistema</b>	<b>Descrizione apparecchiatura</b>	<b>Descrizione del Servizio</b>	<b>Periodo di Copertura</b>	<b>Importo euro/anno</b>	<b>Importo euro/ per 2 annualità</b>
	<b>Cromatografo Dionex ICS3000 (numero serie DX09070384) completo di :</b>				
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DC (numero serie DX09110917)</li> <li>• DC (numero serie DX09110920)</li> <li>• EG (numero serie DX09120957)</li> <li>• CD (numero serie DX09121348)</li> </ul>	<b>Manutenzione</b>	<b>Anni 2022 e 2023</b>		
	<b>Cromatografo ionico Dionex DX 500 composto da :</b>				
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IP 20 (S/N 96080049)</li> <li>LC 20 (SN 9609514)</li> <li>ED 40 (S/N 96100317)</li> </ul>	<b>Manutenzione</b>	<b>Anni 2022 e 2023</b>		

**TOT ofe**

*Sconto applicato in sostituzione della Garanzia definitiva*

*Prezzo totale OFE scontato*